

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1035**

Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

28/04/2024 - 06:36

# Indice

1. DDL S. 1035 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1035 .....	4

## **1. DDL S. 1035 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1035

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1035

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANCOROTTI**, **SPINELLI**, **ORSOMARSO**, **LEONARDI**, **BERRINO**, **CALANDRINI**, **ROSA**, **MAFFONI**, **SILVESTRONI**, **FALLUCCHI**, **FAROLFI**, **DELLA PORTA**, **SATTA**, **SISLER**, **SIGISMONDI**, **AMBROGIO** e **SBROLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2024

Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge delega intende porre in rilievo e riconoscere la qualità professionale degli acconciatori nonché garantire il cliente rispetto ai servizi prestati dagli stessi professionisti.

L'acconciatore ricopre, oggi, un ruolo fondamentale per la salute dei clienti poiché, rientrando nelle sue attività, non solo la prestazione di trattamenti tricologici complementari, ma anche l'utilizzo di prodotti cosmetici, definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, ai fini della colorazione e della decolorazione dei capelli, egli deve possedere adeguate conoscenze tecniche, assicurate tramite un adeguato livello di formazione e un aggiornamento continuo.

Da tale esigenza discende la necessità, non più procrastinabile, di istituire un registro degli acconciatori professionali, che garantisca la formazione e la preparazione professionali dei soggetti iscritti a esso.

L'istituzione del Registro permette, dunque, una scelta consapevole da parte del cliente.

L'iscrizione al Registro non costituisce una condizione per lo svolgimento della professione di acconciatore, ma rappresenta un elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l'attività professionale.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura e i requisiti minimi per l'iscrizione al Registro.

L'articolo 2 prevede la delega al Governo per la definizione dei requisiti e le modalità di iscrizione al Registro.

L'articolo 3 aumenta le sanzioni previste dall'articolo 5, comma, 1, legge 17 agosto 2005, n. 174.

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura)*

1. Al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, di seguito indicato come « Registro ».

2. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i professionisti che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della legge 17 agosto 2005, n. 174, che hanno esercitato la

professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la definizione di requisiti e modalità di iscrizione nel Registro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di requisiti minimi di abilità professionale che assicurino adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel settore tricologico, della chimica applicata all'utilizzo di prodotti cosmetici, della comunicazione con il cliente del *marketing* e della gestione aziendale;

b) suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori;

c) rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro;

d) definizione, nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, delle modalità di funzionamento e tenuta del Registro;

e) definizione delle prerogative di esclusiva pertinenza degli iscritti, tra le quali, comunque, ricomprendere la gestione dei locali e delle attrezzature concesse in uso a titolo oneroso per l'esercizio dell'attività professionale, il riconoscimento dell'attività formativa, la possibilità di prestare la propria opera professionale sui luoghi di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche nonché a domicilio.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono essere resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 3.

*(Modifica alla legge n. 174 del 2005)*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, le parole: « per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro ».

Art. 4.

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.